

**MICHELE COLETTA**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE**  
Via Malta 2/8 sc.sin. - 16121 Genova  
Tel.010 4551783 Fax 010 4551784

## Decreto Legge Rilancio

### Sommario

<i>Nuove indennità per lavoratori (600 euro)</i> .....	2
<i>Contributo a fondo perduto</i> .....	2
<i>Disposizioni in materia di versamento dell'Irap</i> .....	3
<i>Credito d'imposta per canoni di locazione</i> .....	3
<i>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico 110%</i> .....	5
<i>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</i> .....	6
<i>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro professionali</i> .....	6
<i>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</i> .....	7
<i>Disposizioni in materia di versamento dell'Irap</i> .....	8
<i>Reddito di emergenza</i> .....	8
<i>Indennità per lavoratori domestici</i> .....	9
<i>Tax credit vacanze</i> .....	9
<i>Misure per incentivare la mobilità sostenibile</i> .....	10
<i>Lavoratori sportivi</i> .....	10
<i>Congedi per dipendenti e centri estivi</i> .....	10

## Nuove indennità per lavoratori (600 euro)

Per i **liberi professionisti**:

- è erogata un'indennità di 600 euro importo per il mese di **aprile** 2020, in modo automatico. Qualcuno di voi lo ha già ricevuto a partire dalla giornata di ieri;
- iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del **reddito** del 2° bimestre 2020 rispetto a quello del 2° bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di **maggio** 2020 pari a euro **1.000**. La richiesta andrà fatta a partire dal mese di giugno

Per **artigiani e commercianti**:

- indennità pari a 600 euro per il mese di **aprile** 2020 in modo automatico. Qualcuno di voi lo ha già ricevuto a partire dalla giornata di ieri;
- per il mese di maggio potranno richiedere il contributo a fondo perduto qualora fossero rispettati i requisiti. Si prega di fare riferimento alla sezione ad hoc.

Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

È stabilita poi una disposizione specifica per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.

## Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con esclusione dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate o alla Gestione Separata INPS.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito un calo di almeno 1/3 rispetto all'ammontare del fatturato e

dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale al calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un **importo non inferiore** a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone e di capitali). Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

Lo Studio si rende disponibile a supportare i clienti con l'invio delle domande non appena i decreti attuativi saranno emanati.

## Disposizioni in materia di versamento dell'Irap

Non è dovuto il versamento del **saldo** dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'**acconto** dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

## Credito d'imposta per canoni di locazione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione spetta un credito d'imposta nella misura del **60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, in caso di contratti di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d'imposta può, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d'imposta non è cumulabile con quello già previsto dall'articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia), che riguardava solo il canone pagato per marzo 2020, limitato agli immobili di categoria C/1, con la conseguenza che il Decreto "Rilancio" consente in molti casi di "recuperare" anche il credito non fruito in precedenza in relazione alle altre categorie di immobili non abitativi.

## Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico 110%

La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del **110%** per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- a) interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al **25% della superficie** disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la **sostituzione** degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a **pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la **sostituzione** degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di **microgenerazione**. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel punto precedente.

Per gli interventi **antisismici**, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021.

La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021 fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico o antisismici. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai **condomini**, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**.

Le disposizioni non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

## Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

## Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro professionali

Ai soggetti esercenti arti e professioni spetta un credito d'imposta in misura pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la **sanificazione** degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti **detergenti** e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere** e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

## Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, è **prorogato al 16.09.2020** (in luogo del 30.06.2020) ovvero al massimo in

quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Stessa sorte per i pagamenti scadenti nel mese di marzo per i soggetti con ricavi inferiori ad Euro 400.000,00.

## Disposizioni in materia di versamento dell'Irap

Non è dovuto il versamento del **saldo** dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'**acconto** dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

## Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza ("Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al 1° e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a euro 400, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a

euro 800, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

## Indennità per lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

L'indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

## Tax credit vacanze

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1.07 al 31.12.2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito **nazionale** dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

## Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente: <https://www.minambiente.it/bonus-mobilita>.

## Lavoratori sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

## Congedi per dipendenti e centri estivi

In materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, è aumentato a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) ed è esteso il relativo

arco temporale di fruizione fino al 31.07.2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

È aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di **baby sitting** (da euro 600 a **euro 1.200**) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa (c.d. **centri estivi**) e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

È aumentato da euro 1.000 a euro 2.000 il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Genova, 22/05/2020